Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 21 settembre 1968 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale 3 luglio 1968.
registrato alla Corte dei conti, addì 19 agosto 1968
registro n. 23 Difesa, foglio n. 393

E' concessa ai sottonotati militari la croce al valor militare in commutazione dell'encomio solenne già loro tributato con decreto reale o luogotenenziale:

Regio decreto 22 marzo 1913, registrato alla Corte dei conti il 5 maggio 1913, registro n. 43 Guerra, foglio n. 159 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa straordinaria, pagina 561):

MATTU Giuseppe, da Fonni (Nuoro), caporal maggiore.

Regio decreto 28 dicembre 1913, registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 1914, registro n. 47 Guerra, foglio n. 53 (Bollettino ufficiale 1913, dispensa 60, pagina 1263):

GATTI Enrico, da Carate Brianza (Milano), alpino.

Decreto luogotenenziale 11 febbraio 1917, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1917, registro n. 38 Guerra, foglio n. 41 (Bollettino ufficiale 1917, dispensa 15, pagina 1096):

COSTA Ferdinando, da Neviano Arduini (Parma), caporale.

Regio decreto 3 gennaio 1918, registrato alla Corte dei conti il 31 gennaio 1918, registro n. 75 Guerra, foglio n. 2 (Bollettino ufficiale 1918, dispensa 3, pagina 260):

GALLUZZI Guido, da Laveno Mombello (Como), sergente.

Le sopracitate croci al valor militare si intendono conferite con le stesse motivazioni degli encomi solenni.

(8203)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° giugno 1968.

Settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in provincia di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti: l'elenco delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena approvato con regio decreto 7 maggio 1899; il primo elenco suppletivo approvato con regio decreto 9 settembre 1903; il secondo elenco suppletivo approvato con regio decreto 17 febbraio 1907; il terzo elenco suppletivo approvato con regio decreto 26 febbraio 1920; il quarto elenco suppletivo approvato con regio decreto 5 novembre 1925, n. 10825; il quinto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, n. 720; e il sesto elenco suppletivo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1967, n. 860;

Visto lo schema del settimo elenco suppletivo, compilato a cura del Ministero dei lavori pubblici, nel quale sono inclusi n. 13 corsi d'acqua, due dei quali distinti coi numeri 267 e 268 per la sola rettifica di denominazione;

Visti gli atti della istruttoria durante la quale non sono state avanzate opposizioni nè reclami;

Considerato che tale istruttoria è stata esperita a norma di legge; e che per quanto riguarda particolarmente la procedura seguita per la pubblicazione dello schema di elenco in questione a termini dell'art. 2, lettera *e*) del regolamento 14 agosto 1920, n. 1285, va considerata valida la inserzione effettuata nel « Notiziario dell'Unione provinciale agricoltori di Siena » in luogo della inserzione « in uno o più giornali della provincia », data la larga diffusione del detto periodico nella categoria di persone più interessate alla pubblicazione stessa;

che i fossi, torrenti e canali inclusi nell'elenco suppletivo di che trattasi hanno acquistato attitudine ad uso di pubblico generale interesse ai sensi dell'art. 1 del testo unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, perchè le sorgenti che alimentano la massima parte dei detti corsi d'acqua sono oggetto di concessioni già accordate, o di domande di derivazioni in corso d'istruttoria, o sono idonee ad essere utilizzate per l'approvvigionamento idrico di alcuni centri abitati;

che, pertanto, detto elenco suppletivo può essere approvato;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici reso con voto n. 394 nell'adunanza del 14 marzo 1968;

Visti: il testo unico di leggi sulle acque e sugl'impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative norme regolamentari;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

E' approvato il settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della provincia di Siena giusta l'unito esemplare vistato dal Ministro proponente ch'è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 1° giugno 1968

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1968
Registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 7

Settimo elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Siena

N. d'ord.	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	FOCE o SBOCCO	COMUNI toccati od attraversati	LIMITI entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua
1	2	3	4	5
			Bacino del Tevere	
261/1	Fosso Cadone o fosso di Valle Gelata e fosso dei Pozzaroni	Fiume Fiora	Piancastagnaio e Abbadia S. S.	Tutto il tratto nella provincia di Siena compresa la sorgente del Castellaccio
			Influenti di destra del Paglia e del Pagliola	
261/2	Torrente Senna Viva	Torrente Senna (n. 261)	Piancastagnaio	Dallo sbocco alle sorgenti alimentatrici comprese
265/1	Fosso degli Ebrei	Fosso dell'indovina (numero 266)	Id.	Id. c. s.
265/2	Fosso di Serenallo	Id.	Id.	Id. c. s.
266/1	Fosso di Fonterisola e fosso della Cocca (infl. n. 267)	Fosso del Vivo	Abbadia S. S.	Dallo sbocco alle origini
267	Fosso del Vivo e fosso Acqua Gialla	Pagliola	Id.	Dallo sbocco a km. 1 a monte della confluenza col fosso Ermeta
268	Fosso Ermeta (infl. numero 267)	Fosso Acqua Gialla	Id.	Dallo sbocco per km. 1 sotto il « Sasso del Romito »
268/1	Fosso dei Pozzi e fosso Alvineta, fosso di Fonte Magria	Torrente Pagliola	Id.	Dallo sbocco fino alle sorgenti alimentatrici comprese
268/2	Fosso di Rigale e di Casa Fabbri	Id.	Id.	Id. c. s.
268/3	Fosso Canali od Altoni	Fosso Acqua Gialla	Id.	Dallo sbocco alle sorgenti Pastore ed Altoni comprese
268/4	Fosso della Chiusa	Torrente Pagliola	Id.	Dallo sbocco fino al pod. La Chiusa
268/5	Fosso Lavandera	Fosso Vivo	Id.	Dallo sbocco alla sorgente Sambuchella compresa
268/6	Canale Galleria Italia	Pagliola	Id.	Dallo sbocco alla galleria Italia della miniera di mercurio

Visto, come da decreto del Presidente della Repubblica in data 1° giugno 1968, n. 323.

Il Ministro: MANCINI

(8585)

DECRETO MINISTERIALE 27 maggio 1968.

Sostituzione di un membro della commissione provinciale per il collocamento di Avellino.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 1967, registro n. 15, foglio n. 120, con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Avellino;

Vista la nota n. 457/68 del 3 marzo 1968, con la quale l'Unione italiana del lavoro (U.I.L.) — Camera sindacale provinciale di Avellino — prospetta la necessità di sostituire in seno alla citata commissione il proprio rappresentante rag. Gallo Antonio con il sig. Coscia Luigi;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Coscia Luigi è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Avellino, quale rappresentante della U.I.L., in sostituzione del rag. Gallo Antonio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 maggio 1968

Il Ministro: Bosco

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1968
Registro n. 9 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 20

(8624)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1968.

Approvazione del piano generale delle operazioni del Mediocredito centrale per l'anno 1968.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265;

Vista la legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Visti lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1952, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione in data 30 ottobre 1967 del consiglio generale del predetto istituto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 19 aprile 1968;

Sentito lo speciale comitato previsto dall'art. 24 della predetta legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Decreta:

E' approvato il piano generale delle operazioni predisposto per l'anno 1968, dal consiglio generale del Mediocredito centrale, in relazione alle disponibilità finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore, con l'indicazione dei criteri e dei limiti massimi di intervento, in conformità dell'unito testo, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 luglio 1968

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il commercio con l'estero
RUSSO

PIANO PREVISIONALE DELLE OPERAZIONI PER IL 1968

A norma dell'art. 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, viene presentato il piano generale di utilizzo delle disponibilità finanziarie del Mediocredito centrale, in relazione alle operazioni finanziarie che l'istituto prevede di compiere nel 1968. Il presente piano si intende subordinato e condizionato agli eventi in esso indicati. Esso ha, pertanto, la natura di piano e non di bilancio di previsione.

* * *

L'esercizio 1967 è segnato da una ulteriore espansione della attività dell'istituto, sia nel settore interno che in quello del credito all'esportazione. La ripresa degli investimenti industriali ha determinato nel settore della piccola e media industria una domanda di prestiti crescente. Il maggior ricorso agli accordi quadro fra i governi e il ritmo sostenuto delle nostre esportazioni di beni strumentali ai paesi in via di sviluppo hanno a loro volta dato origine a una domanda di crediti in questo settore particolarmente sostenuta.

Le nuove e maggiori esigenze per il credito agevolato sono continua fonte di un fabbisogno finanziario superiore alle disponibilità del Mediocredito centrale.

L'esercizio 1967 vede, inoltre, accanto all'attività ordinaria dell'istituto, prendere grande sviluppo un'attività di ordine straordinario, disposta dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sul credito agevolato a favore delle imprese industriali, commerciali, alberghiere e turistiche colpite dalle alluvioni e mareggiate, nonchè dei privati e professionisti colpiti dagli stessi eventi calamitosi.

La stessa legge n. 1142 ha accordato al Mediocredito centrale la facoltà di emettere obbligazioni per la concessione di mutui a medio termine agli istituti e aziende di credito autorizzati a compiere operazioni con il Mediocredito medesimo e per l'acquisto di obbligazioni emesse dagli stessi enti.

Presentemente, questa forma di intervento del Mediocredito centrale si rivolge quasi totalmente alle esigenze straordinarie di mezzi finanziari di cui questi istituti dispongono in relazione alle operazioni da essi compiute a favore di imprese alluvionate. Tuttavia, in una prospettiva più ampia, il Mediocredito centrale ritiene utile, per l'intero sistema, di assumere fra i propri compiti quello di integrare, sempre mediante la concessione di mutui a medio termine, le fonti ordinarie di provvista degli istituti regionali così da assicurare sufficienti disponibilità finanziarie a condizioni di tasso uniformi e a scadenza corrispondente a quella delle operazioni attive dagli stessi compiute.

PARTE I

OPERAZIONI ORDINARIE PER IL CREDITO AGEVOLATO

A) ANDAMENTO DELLE OPERAZIONI COMPIUTE NEL 1967

1. — *Consuntivo al* 30 *settembre* 1967

I mezzi finanziari a disposizione dell'istituto a tutto il 30 settembre risultano pari a 237 miliardi di lire.

Gli impegni assunti nel corso dei primi nove mesi dell'anno a favore della piccola e media industria sono di 46 miliardi di

lire. Quelli assunti a favore del credito all'esportazione sono di 104 miliardi di lire; la valutazione considera un intervento dell'istituto nella misura del 78% del credito primario. Nel complesso gli impegni al 30 settembre risultano di 151 miliardi di lire (tavola 1).

Le erogazioni effettuate al 30 settembre sono di 32 miliardi di lire per finanziamenti alle piccole e medie imprese e di 28 miliardi per finanziamenti all'esportazione (tavola 2). Nel complesso, le erogazioni già effettuate ammontano a 60 miliardi.

I rimborsi di finanziamenti sono risultati pari a 22 miliardi nell'ambito di quelli alle medie e piccole industrie nei primi nove mesi del 1967 e a 27 in quello all'esportazione; complessivamente i rimborsi sono assommati a 49 miliardi. Di conseguenza, al 30 settembre, si è avuto un esborso netto per finanziamenti alla piccola e media industria di 11 miliardi e a favore dell'esportazione di 1 miliardo. In tutto, l'esborso netto dell'istituto è stato nei primi nove mesi dell'anno di 12 miliardi.

Come si è ricordato, le risorse finanziarie dell'istituto al 30 settembre erano di 237 miliardi di lire. *Gli impieghi* in essere, ottenuti sommando agli impieghi alla fine del 1966, di 184 miliardi, lo esborso netto di 12 miliardi effettuato nei primi nove mesi del 1967, risultavano alla stessa data di 196 miliardi. Pertanto il bilancio tra risorse finanziarie e impieghi ha presentato al 30 settembre 1967 un saldo positivo di 41 miliardi. Questo temporaneo saldo positivo ha consentito all'istituto di fare fronte alle prime necessità di finanziamento a favore delle zone alluvionate, per l'importo complessivo di 44 miliardi. Circa 3 miliardi sono stati attinti ai fondi di riserva.

2. — *Previsioni per il trimestre ottobre-dicembre 1967*

Nell'ultimo trimestre dell'anno in corso dovrebbero affluire al fondo di dotazione dell'istituto nuove *risorse finanziarie* per 30 miliardi di lire, in dipendenza dello stanziamento della legge 28 febbraio 1967, n. 131. Si dovrà, per contro, dare corso al pagamento di 3 miliardi, rata di rimborso del mutuo sul prestito argentino che verrà a scadere prima della fine dell'anno.

Gli impegni da assumere nei tre mesi considerati sono previsti in circa 9 miliardi per il settore della piccola e media industria e in 95 miliardi per quello dell'esportazione (tavola 1).

Le erogazioni che si prevede verranno effettuate nel trimestre sono di 15 miliardi per i finanziamenti alle piccole e medie industrie e di 17 miliardi per il settore del credito alla esportazione. I mezzi finanziari che l'istituto dovrà ancora erogare, nel trimestre ottobre-dicembre, risultano, quindi, di 32 miliardi di lire (tavola 2).

I rimborsi dello stesso trimestre sulla base del piano aggiornato dei rientri, sono previsti in circa 8 miliardi per il settore della piccola e media industria e in 13 miliardi per quello del credito all'esportazione; complessivamente in 21 miliardi.

L'esborso netto del Mediocredito centrale risulta, quindi, per il trimestre considerato, di 6 miliardi per operazioni del settore interno e di 4 miliardi per quelle all'esportazione; si determinerà così un aumento degli *impieghi* pari all'esborso netto complessivo, per entrambi i settori, di circa 10 miliardi.

3. — *Risultati previsti per l'esercizio 1967*

In complesso *i mezzi finanziari* disponibili dovrebbero risultare, al termine del 1967, di 264 miliardi, dei quali 209 miliardi del fondo di dotazione e della riserva non investita, 48 miliardi provenienti dal mutuo sul prestito argentino, circa 2 miliardi del mutuo relativo ai surplus agricoli americani e 5 miliardi quali anticipazioni del fondo autonomo previsto dalla legge 30 aprile 1962, n. 265 (tavola 2).

Rispetto alle previsioni iniziali, formulate nel piano di intervento del 1967, vi sono aumenti di 0,3 miliardi nella riserva non investita e di 5 miliardi nelle anticipazioni dell'apposito fondo.

Gli impegni complessivi dell'insieme dell'esercizio 1967, sulla base delle operazioni accolte a tutto il 30 settembre e di quelle che lo saranno nel corso dell'ultimo trimestre, sono stimati in circa 255 miliardi di lire. Di questi 55 miliardi si riferiscono al settore interno e 200 miliardi riguardano il settore esportativo (tavola 1).

Le erogazioni nell'intero esercizio a favore delle piccole e medie industrie dovrebbero risultare pari a 47 miliardi di lire, conforme a quanto previsto nel precedente piano previsionale. A loro volta le erogazioni dell'intero esercizio a favore dell'esportazione, che in questi ultimi tempi corrispondono a circa il 25% del credito capitale, sono stimate in 45 miliardi, con una diminuzione di 33 miliardi rispetto alla previsione, di 78 miliardi, effettuata nel piano previsionale di intervento. La differenza in meno appare dovuta al ritardo di esecuzione di grandi contratti di fornitura all'estero e specialmente alla sospensione dell'approvazione delle domande di agevolazione per alcuni mesi dell'anno, domande poi approvate nei mesi di settembre e ottobre.

I rientri complessivi dell'esercizio, dovrebbero essere pari, nel settore della piccola e media industria, a 30 miliardi di lire, pertanto inferiori di circa 3 miliardi alle previsioni. I rientri del settore esportazione sono previsti in 40 miliardi di lire, importo uguale a quello indicato nel piano previsionale (tavola 2).

Di conseguenza si verrà a determinare nel corso del 1967 un esborso netto di mezzi finanziari di 17 miliardi per il settore interno e di 5 miliardi per quello esportativo, con un aumento complessivo negli impieghi, al termine del 1967, di 22 miliardi di lire. Questi ultimi passeranno, pertanto, dai 184 miliardi a fine 1966 a 206 miliardi al termine dell'esercizio 1967.

Le disponibilità residue, ottenute per differenza tra le risorse finanziarie dell'istituto di 264 miliardi e gli impieghi in essere alla fine dell'anno, dovrebbero risultare di 58 miliardi, con un incremento di 35 miliardi rispetto alle previsioni, dovuto prevalentemente alle minori erogazioni effettuate nel settore esportazione, precedentemente dette.

Nel piano di intervento del 1967 le previsioni di disponibilità residue e il conseguente fabbisogno di mezzi finanziari erano state le seguenti:

1967	1968	1969	1970	1971
+ 23	— 20	— 18	+ 18	+ 50

Sulla base dei dati di consuntivo al 30 settembre e delle previsioni aggiornate per l'ultimo trimestre, alla fine del 1967 si dovrebbe avere, invece, una disponibilità finanziaria, dovuta al rallentamento delle erogazioni, di 58 miliardi. E' da prevedere che nel corso del 1968 la massima parte di queste erogazioni mancate sarà effettuata, sicchè l'incidenza sulle disponibilità dell'istituto degli impieghi a tutto il 1967 si avvicinerà a quelle previse.

4. — *Contributi agli interessi*

L'intervento del Mediocredito centrale si è attuato, come di consueto, anche con la erogazione di contributi agli interessi. Il pagamento degli stessi nel corso dell'esercizio 1967, per operazioni ordinarie, ammonterà a 3,2 miliardi, con una diminuzione di circa 900 milioni rispetto a quanto previsto nel precedente piano previsionale. Di questi, 700 milioni sono per operazioni a favore della piccola e media industria e 2,5 miliardi per operazioni di credito all'esportazione. Questo importo di 2,5 miliardi rappresenta il pagamento della seconda delle due rate semestrali di contributi, che è scaduta alla metà dell'anno. La rata, precedentemente scaduta, al 1° gennaio era stata, come di consueto, anticipatamente pagata nell'anno precedente. Nel presente esercizio il pagamento anche della rata in scadenza il 1° gennaio 1968 avrebbe comportato un disavanzo economico di circa 1,5 miliardi. Pertanto questo Istituto si trova nella condizione di non potere effettuare il pagamento che di una delle due rate annuali, non anticipando, come di consueto, il pagamento dei contributi scadenti nel gennaio 1968 (1).

Per le operazioni che saranno accolte a tutto il 31 dicembre 1967 l'importo complessivo dei contributi da erogarsi nel quinquennio 1967-1971 e negli anni successivi risulta di 46 miliardi La ripartizione di questi contributi, negli anni è la seguente:

(In miliardi di lire)

	1967	1968	1969	1970	1971 e anni seguenti	Totale
Contributi alla piccola e media industria	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	2,7
Contributi alla esportazione . . .	2,5	5,3	7,1	7,8	21,1	43,8
Totale . . .	3,2	5,8	7,6	8,3	21,6	46,5

(1) Qualora il conto economico dell'esercizio in corso presenti alla chiusura un'eccedenza attiva si farà luogo, come di consueto, al pagamento anche della rata scadente il 1° gennaio 1968, nella misura, anche modesta, che sarà consentita.

Per queste operazioni di carattere ordinario il Mediocredito centrale metterà a disposizione, a valere sul proprio conto economico, come è stato detto nel piano previsionale per il 1967, circa 2,5 miliardi in ogni esercizio.

B) PIANO DI PREVISIONE PER IL 1968

1. — *Nuove agevolazioni e modifiche degli interventi*

Nel settore dei finanziamenti ordinari alle medie e piccole industrie, la decisione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio di prendere come base di riferimento per gli interventi del Mediocredito centrale un costo delle operazione primarie pari all'8,25% ha consentito, a partire dal 1° ottobre 1967, di ridurre il tasso di interesse per finanziamenti a medio termine a favore delle medie e piccole industrie dal 6% al 5,85%.

L'intervento finanziario del Mediocredito centrale sarà effettuato nella forma del risconto dell'80% del finanziamento primario oppure, in via alternativa, del 70% oltre un contributo agli interessi dello 0,40% sull'ammontare dell'intero finanziamento.

Ulteriori agevolazioni sono previste per le imprese di modeste dimensioni che abbiano un numero di dipendenti inferiore a 100 e che richiedano finanziamenti di importo non superiore a lire 300 milioni. Per tali operazioni le imprese finanziate potranno beneficiare di tassi ridotti, compresi tra il 5 e il 5,85 per cento proporzionalmente crescenti in funzione dell'ammontare del finanziamento.

In considerazione del fatto che la legge 23 dicembre 1966, n. 1142, recante provvidenze a favore delle zone alluvionate, consente al Mediocredito centrale di concedere mutui agli istituti con esso operanti, integrando per questa via le loro fonti di provvista, l'istituto ha ritenuto opportuno sospendere il proprio risconto ai finanziamenti effettuati ai sensi della legge n. 623. Va precisato, in merito, che il ricorso degli istituti primari al risconto presso il Mediocredito centrale del 50% del credito agevolato si era reso necessario solo al fine di integrare le risorse finanziarie di detti istituti, essendo le operazioni sulla legge n. 623 interamente agevolate dal contributo concesso dal Ministero dell'industria.

Poichè attualmente il Mediocredito centrale può intervenire per integrare i mezzi finanziari degli istituti primari per altre vie che non il risconto diretto, si è ritenuto utile apportare una semplificazione al funzionamento del sistema, ponendo fine ad una forma complessa di agevolazione attuata contemporaneamente dal Ministero dell'industria e da questo istituto.

Inoltre il Mediocredito centrale allo scopo di determinare una più opportuna distribuzione territoriale delle agevolazioni previste dalla legge n. 949, ha ritenuto, nello spirito delle direttive del Comitato interministeriale per la programmazione economica, di limitare a lire 300 milioni, anzichè a 500 milioni come previsto dalla legge, l'importo massimo dei finanziamenti relativi a nuove iniziative nelle regioni della Lombardia, del Piemonte e della Liguria, appartenenti al cosiddetto triangolo industriale. Sono, tuttavia, escluse da queste restrizioni le operazioni riguardanti iniziative localizzate nelle zone depresse di quelle regioni, per le quali resta in vigore il limite generale di 500 milioni precedentemente previsto.

* * *

Nel settore delle esportazioni, le variazioni approvate dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio alle modalità di intervento del Mediocredito centrale riguardano i seguenti punti:

il saggio di sconto è stato portato al livello del 3,50% corrispondente al tasso ufficiale di sconto;

l'intervento a mezzo del solo rifinanziamento è passato dal 75% del finanziamento primario al 78% del credito capitale concesso dall'operatore italiano al committente estero;

il sistema misto è stato stabilito nel rifinanziamento del 26% del credito capitale più contributo agli interessi del 3% sul 52% del credito capitale stesso (precedentemente 25% più contributo del 2% sul 75% del finanziamento primario);

qualora si intervenga a solo contributo, quest'ultimo è stabilito nella misura del 3% sul 78% del credito capitale (in precedenza 2,35% sul 100% del finanziamento primario);

premesso che i sistemi di cui sopra sono alternativi e consentono tutti e tre di limitare il costo del finanziamento del credito capitale al 5,90% annuo, è data facoltà al consiglio di amministrazione del Mediocredito centrale di variare le predette condizioni d'intervento in casi segnalati dalle autorità preposte, in modo che il costo finale del finanziamento possa aumentare o diminuire entro i limiti dell'1% al di sopra o al di sotto del 5,90%.

2. — *Impegni*

2.1 — Gli impegni assunti e da assumere nel 1967 a favore della piccola e media industria risultano pari a 55 miliardi dei quali 10 miliardi per il rifinanziamento di operazioni sulla legge n. 623; per il 1968 si prevede l'assunzione di impegni per 52 miliardi (tavola 3). La stima delle previsioni di impegni che verranno assunti nel 1968 è stata effettuata ipotizzando, rispetto al 1967, uno sviluppo della domanda di crediti di circa il 7%, pari cioè al tasso di incremento del valore aggiunto del settore industriale previsto dal Programma di sviluppo economico. Il valore di 52 miliardi previsto per il 1968 è stato calcolato con l'esclusione delle operazioni effettuate nel trascorso esercizio sulla legge n. 623, in quanto, come precedentemente chiarito, per tali finanziamenti il Mediocredito ha cessato di intervenire mediante il risconto diretto (tavola 3).

2.2 — La previsione dei nuovi impegni, che verranno assunti nel settore del credito all'esportazione nel corso del 1968, è stata effettuata ipotizzando un tasso di incremento annuo del 15%, pari a quello previsto nel Programma economico nazionale per le nostre esportazioni. Sulla base di tale incremento, essendo stati pari a 200 miliardi gli impegni assunti nel 1967, la previsione per il 1968 risulta di 230 miliardi. Il dato, tuttavia, è inferiore a quello che appare il prevedibile andamento delle richieste di finanziamento, per il fatto che non considera la tendenza verificatasi negli ultimi tempi verso l'assunzione di accordi quadro e di operazioni ordinarie, entrambi di importo unitario altamente elevato. Pertanto appare più attendibile stimare in 275 miliardi l'ammontare effettivo degli impegni del prossimo esercizio. Impegni che sono valutati al 78% del credito capitale concesso all'importatore estero (tavola 3).

2.3 — Complessivamente nei due settori, l'insieme dei nuovi impegni da assumere nell'esercizio 1968 dovrebbe ammontare, nelle ipotesi indicate, a 327 miliardi, di cui 52 per operazioni di rifinanziamento a favore di piccole e medie industrie e 275 miliardi per operazioni di credito all'esportazione, sempre nell'ipotesi di calcolo per l'esportazione che la partecipazione del Mediocredito centrale avvenga nella forma del solo risconto diretto (tavola 3).

Complessivamente a fine 1968 si avranno impegni residui per 38 miliardi nel settore del credito alle piccole e medie industrie e per 513 miliardi in quello del credito all'esportazione: in tutto per 551 miliardi.

3. — *Erogazioni*

Le erogazioni nel 1968 riguarderanno sia gli impegni assunti nell'esercizio e sia quelli precedentemente assunti. Si stima che nel settore della media e piccola industria le previsioni di erogazione per il 1968 chiederanno un esborso complessivo di 50 miliardi. Le previsioni sono state effettuate nell'ipotesi, già riscontrata negli esercizi precedenti, di assolvimento degli impegni in misura corrispondente al totale di quelli residui del precedente esercizio 1967 e di circa i 3/5 di quelli che verranno assunti nel 1968 (tavola 5).

Peraltro, come è stato precisato nel paragrafo primo, gli impegni assunti dal settore credito all'esportazione nella percentuale del 78% sono attualmente soddisfatti mediante erogazioni inferiori, essendo data facoltà al Mediocredito centrale di sostituire in parte il proprio intervento diretto con la corresponsione di un contributo agli interessi di misura tale da lasciare inalterata la agevolazione a favore dell'impresa esportatrice.

Al fine di valutare le diverse possibilità operative del Mediocredito centrale sono state effettuate le previsioni di erogazione alle diverse percentuali di intervento, che sono rispettivamente il 78% il 52% e il 26% (tavola 4).

Nelle tre ipotesi sopra riportate l'esborso finanziario dello istituto nel 1968 per operazioni rimaste da assolvere all'inizio dell'esercizio 1968 e che saranno accolte nello stesso esercizio, è rispettivamente di 162 miliardi, ipotesi del 78%; di 108 miliardi, ipotesi del 52% e di 54 miliardi, ipotesi del 26%. Le attuali disponibilità finanziarie precludono al Mediocredito centrale possibilità di intervento che comportino percentuali di rifinanziamento diretto superiori a quella del 26%, prospettata come terza ipotesi. Da questo discende che le erogazioni del prossimo esercizio sono stimate in un importo complessivo di 54 miliardi di lire.

In sintesi, i mezzi finanziari da erogarsi nell'esercizio 1968 a favore del settore interno e di quello per il credito all'esportazione risultano pari a 104 miliardi (tavola 5).

4. - *Rientri*

Nel settore finanziamenti alle piccole e medie industrie, a fronte di 50 miliardi di erogazioni, sono previsti nel 1968 rientri per 28 miliardi. Ciò determina un fabbisogno netto, di nuovi mezzi finanziari da immettere nel settore, pari a 22 miliardi.

Nel settore del credito all'esportazione i rientri previsti ammontano a circa 35 miliardi di lire. A fronte di una previsione di erogazioni, nella detta ipotesi di intervento al 26 % di 54 miliardi il fabbisogno netto del settore risulta pari a 19 miliardi.

Nel complesso, i rientri previsti per il 1968 ammontano, a circa 63 miliardi; l'esborso netto del Mediocredito centrale sarà pertanto di 41 miliardi di lire (tavola 5).

5. - *Mezzi finanziari disponibili*

Come si è detto nella parte precedente, le risorse finanziarie a fine 1967 ammonteranno a 264 miliardi di lire (tavola 2).

Nel 1968 dovrebbero affluire al Mediocredito centrale lire 400 milioni quale assegnazione delle leggi 8 maggio 1946, n. 449 e 30 agosto 1951, n. 952. Per contro si dovrà fare luogo al pagamento di 3 miliardi, a seguito della scadenza della rata annuale del mutuo sul prestito argentino.

Complessivamente, i mezzi finanziari dell'istituto al termine del prossimo esercizio risulteranno pari a circa 262 miliardi, con una diminuzione netta di 2,6 miliardi rispetto all'anno precedente (tavola 5).

6. *Previsioni degli impieghi e fabbisogno finanziario*

Al 31 dicembre 1968, sulla base delle previsioni di erogazioni e di rientro, l'ammontare complessivo degli impieghi risulterà pari a 247 miliardi di lire (tavola 5).

Ne segue che al termine del 1968 vi saranno disponibilità residue per circa 14 miliardi, contro una previsione di disavanzo di 20 miliardi formulata nel precedente piano di intervento. La differenza di circa 34 miliardi è dovuta al ritardo nelle erogazioni del settore esportazione, in precedenza ricordato e spiegato nelle sue cause.

Considerati complessivamente tutti gli impegni assunti in precedenti esercizi e quelli che lo saranno nel 1968 il saldo nei mezzi finanziari dell'istituto, come indicato anche nella tavola 6, è il seguente (in miliardi di lire):

1968	1969	1970	1971	1972
—	—	—	—	—
+ 14	— 40	— 75	— 78	— 64

Il calcolo è stato effettuato, è forse opportuno sottolineare, nell'ipotesi che su tutte le nuove operazioni del settore esportazione, successive alla data del 1° ottobre 1967, il Mediocredito centrale intervenga con un rifinanziamento non superiore al 26 % del credito capitale dilazionato. In ipotesi diversa i disavanzi salirebbero a importi ben più elevati.

7. - *Contributi agli interessi*

Nel settore dei finanziamenti alle piccole e medie industrie, l'importo dei contributi agli interessi che si prevede di erogare nel 1968, per impegni da assumere nel corso dello stesso anno, è previsto in L. 100 milioni.

Le erogazioni per contributi su operazioni di credito alla esportazione, da effettuare nel corso del 1968, sempre per impegni che saranno assunti in quell'anno, sono previste in 0,5 miliardi; valore che corrisponde ad una percentuale di rifinanziamento diretto del 26 %.

Pertanto nell'esercizio 1968 l'onere complessivo per contributi agli interessi su operazioni a favore del settore interno e di quello esportativo dovrebbe risultare nell'insieme di 0,6 miliardi, senza tenere conto degli aggravi derivanti dai mutui concessi agli istituti regionali, dei quali è detto nella parte seguente. A questo onere, che riguarda il solo 1968, si aggiungono oneri ben più elevati negli esercizi successivi. In complesso gli oneri per contributi agli interessi su operazioni impegnate nel 1968 saliranno a 22 miliardi, così ripartiti:

	1968	1969	1970	1971	1972 e anni seguenti	Totale
	—	—	—	—	—	—
Contributi per impegni da assumere nel corso del 1968						
piccola e media industria	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
esportazione	0,5	1,9	3,6	4,3	10,9	21,2
Totale . . .	0,6	2,0	3,7	4,4	11,0	21,7

PARTE II

OPERAZIONI STRAORDINARIE A FAVORE DI IMPRESE E PRIVATI DANNEGGIATI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE, AUTORIZZATE DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142

Le operazioni di finanziamento a favore di imprese industriali, commerciali alberghiere e turistiche colpite dalle alluvioni e dalle mareggiate vengono effettuate dagli istituti o aziende di credito a medio termine. Quelle a privati e professionisti vengono concesse dalle casse di risparmio, dai monti di credito su pegno di 1ª categoria e dalle casse rurali e artigiane.

Per i finanziamenti a favore delle imprese l'intervento del Mediocredito centrale si attua mediante il riconoscimento agli istituti primari di un contributo agli interessi del 4,25 %, a carico del fondo statale previsto dall'art. 31 della legge n. 1142. L'importo del contributo (pari alla differenza tra il costo effettivo dell'operazione per l'istituto primario, che è stato stimato nel 7,25 %, e il tasso agevolato del 3 %) viene calcolato sull'importo del finanziamento che il Mediocredito centrale ritiene ammissibile, in relazione alla entità dei danni subiti e ai nuovi investimenti o acquisti che i richiedenti intendono effettuare. I criteri seguiti dal Mediocredito centrale nella determinazione dell'importo dei finanziamenti ammissibile al contributo, sono stati improntati alla opportunità, riconosciuta dagli stessi organi di governo, di consentire alle imprese danneggiate una ricostruzione degli impianti e delle attrezzature che tenesse conto dei nuovi progressi nel campo delle tecniche produttive e delle esigenze di ammodernamento ed efficienza delle imprese stesse.

All'agevolazione del contributo agli interessi si aggiunge nei confronti degli istituti che incontrano difficoltà nel provvedersi di risorse finanziarie la concessione, da parte del Mediocredito di speciali mutui al tasso agevolato del 5,50 % annuo, ai sensi della legge n. 1142.

Durante il periodo intercorrente tra l'inizio delle operazioni e la concessione dei mutui anzidetti il Mediocredito centrale ha temporaneamente riscontato operazioni degli istituti regionali per l'importo di 44 miliardi. Le erogazioni così effettuate sono riaffluite al Mediocredito centrale a partire dal 1° ottobre 1967.

L'ammontare complessivo dei mutui finora richiesti dagli istituti regionali per esigenze derivanti da operazioni compiute a favore di imprese alluvionate risulta di 84,3 miliardi di lire, così ripartiti:

	Miliardi di lire
	—
Mediocredito regionale Trentino	22 –
Mediocredito regionale Veneto	29,3
Mediocredito regionale Friuli	3 –
Mediocredito regionale toscano	30 –
	84,3

In relazione a ulteriori impegni assunti da questi istituti, lo importo definitivo dei mutui speciali a loro favore si presume possa aumentare, nel corso del prossimo esercizio di altri 10 miliardi, avvicinandosi alla previsione di 100 miliardi, effettuata nel precedente piano previsionale.

I mutui speciali agevolati agli istituti regionali sono finanziati dal Mediocredito centrale con l'emissione di obbligazioni. Poichè il costo del denaro così ottenuto è del 7,22 %, il Mediocredito centrale viene ad assumersi un onere dell'1,72 % annuo. L'importo complessivo di tali oneri è stimato di 0,6 miliardi per il 1967, di 1,6 miliardi per il 1968 e in misura decrescente a partire dal 1971, con il seguente andamento nel quinquennio considerato:

1968	1969	1970	1971	1972 e anni seguenti	Totale
—	—	—	—	—	—
1,6	1,6	1,4	1,2	2,2	8 –

Nei confronti delle casse di risparmio, dei monti di credito su pegno di 1ª categoria e dell'Istituto di credito per le casse rurali e artigiane, con i quali il Mediocredito centrale è stato ammesso a compiere operazioni a favore di privati e professionisti danneggiati, l'intervento si attua mediante la concessione di un contributo del 4,50 % a carico dell'apposito fondo previsto dalla legge n. 1142.

Dall'inizio delle operazioni al 30 settembre 1967 il Mediocredito centrale ha esaminato e approvato 10.585 domande di imprese alluvionate per un importo complessivo di 185 miliardi.

Le operazioni di finanziamento a favore di privati e professionisti alluvionati risultavano accolte al 30 settembre 1967 per un importo di 985 milioni di lire. Di questi 861 milioni riguardavano il riacquisto di masserizie e il ripristino di abitazioni danneggiate e 124 milioni si riferivano al ripristino di studi professionali e artistici.

Sulla base dell'importo delle domande di finanziamento pervenute e approvate dagli istituti primari si prevede che nel corso del 1968 il Mediocredito centrale approverà nuovi finanziamenti per 40 miliardi circa a favore delle imprese industriali, commerciali e alberghiere, e per 5 miliardi circa a favore di privati e professionisti danneggiati.

Pertanto i finanziamenti approvati complessivamente, dallo inizio delle operazioni al termine del 1968, dovrebbero risultare pari a 230 miliardi, ripartiti in 224 miliardi circa per le imprese e in 6 miliardi circa per i privati e professionisti.

Queste operazioni fanno carico, come detto in precedenza, al fondo contributi agli interessi previsto dalla legge n. 1142. La dotazione iniziale del fondo, fissata dalla legge in 28 miliardi, è stata integrata con uno stanziamento aggiuntivo di 35 miliardi, secondo quanto richiesto dal Mediocredito centrale sulla base dell'elevato afflusso di richieste di finanziamento. Le disponibilità complessive del predetto fondo risultano, quindi, pari a 63 miliardi, disponibili nei vari anni come segue (miliardi di lire):

1966	1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	Totale
3,5	26 -	2 -	3,5	5 -	7 -	6 -	5,5	4,5	63 -

Gli impegni a carico del predetto fondo ammonterebbero, secondo le previsioni, al termine del 1968 a 54 miliardi circa, con una differenza in meno di 9 miliardi, rispetto alle disponibilità complessive del fondo medesimo. L'eccedenza di 9 miliardi delle disponibilità del fondo sugli impegni a fine 1968 deve essere attribuita al rallentamento nelle richieste di finanziamento di imprese, ma principalmente al mancato afflusso di domande di privati e professionisti. L'importo complessivo degli impegni per questo secondo tipo di operazioni era stato, infatti, previsto in misura alquanto superiore.

A fronte delle disponibilità precedentemente viste, i 54 miliardi di impegni assunti si ripartiscono, nei singoli esercizi, in questo modo:

1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	Totale
2,1	9,1	9,6	8,9	7,6	6,2	4,9	3,4	2 -	0,6	54,4

PARTE III

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI E CONCESSIONE DI MUTUI AGLI ISTITUTI PRIMARI

Mediante il ricorso alla provvista obbligazionaria il Mediocredito centrale intende porre a disposizione degli istituti regionali mezzi finanziari adeguati alle loro esigenze e a scadenze corrispondenti a quelle delle loro operazioni attive. Attualmente gli istituti regionali attingono, in misura elevata, i propri mezzi attraverso l'indebitamento a breve nei confronti degli enti partecipanti.

A tale scopo e in dipendenza delle elevate esigenze straordinarie per i finanziamenti alle imprese danneggiate dalle alluvioni o dalle mareggiate, il Mediocredito centrale ha emesso un prestito obbligazionario, per l'importo nominale di 100 miliardi, alle seguenti condizioni:

durata 10 anni con rimborso in otto rate annuali a partire dal terzo anno;

tasso nominale del 6 % con pagamento semestrale delle cedole;

prezzo di collocamento lire 95,50 con un rendimento effettivo per il sottoscrittore del 7,01 %.

Il costo effettivo del prestito per il Mediocredito centrale considerati, oltre allo scarto di emissione e alle commissioni di collocamento, gli oneri accessori e le imposte, è risultato pari al 7,225 % annuo.

Il prestito, che verrà interamente assunto a fermo da istituti o aziende di credito, è stato collocato per 74,5 miliardi di valore nominale nel 1967, e sarà completato per i restanti 25,5 miliardi nominali entro il primo trimestre del 1968.

Il ricavo netto della emissione è destinato, in misura prevalente, a sopperire alle esigenze finanziarie straordinarie degli istituti regionali, derivanti da operazioni compiute a favore di imprese danneggiate dalle alluvioni e dalle mareggiate. Infatti, i mutui che verranno concessi a questo fine ammontano per il 1967 a 61,3 miliardi, mentre si prevede che nuovi mutui per 23 miliardi, saranno stipulati nel 1968, così da raggiungere l'importo complessivo di 84,3 miliardi di lire.

Questi mutui speciali sono concessi, come già esposto precedentemente, al tasso agevolato del 5,50 % annuo. La differenza dell'1,72 %, tra il costo delle obbligazioni e il tasso dei mutui, rappresenta l'onere a carico del Mediocredito centrale.

La rimanente parte del ricavo dell'emissione di 100 miliardi già autorizzata e l'eventuale ricavo di altre emissioni obbligazionarie saranno destinate alle esigenze ordinarie degli istituti primari al tasso attualmente fissato del 6,50 % annuo.

Le richieste pervenute al Mediocredito centrale dagli istituti regionali per la concessione di mutui ordinari risultano al presente di 47 miliardi. Per l'importo di 9 miliardi circa corrispondente al ricavo netto della emissione in corso che non verrà destinato a esigenze straordinarie degli stessi istituti, verrà provveduto entro il 1967. I restanti 38 miliardi saranno coperti ove venga autorizzata una nuova emissione obbligazionaria da collocarsi nell'anno 1968 per un valore nominale di 40 miliardi, corrispondente a un ricavo netto di importo pari ai mutui richiesti.

In relazione a quanto esposto la situazione dei mutui che sono stati richiesti per esigenze ordinarie risulta la seguente:

	(miliardi di lire) anno 1967	anno 1968
Istituto regionale Trentino	3	2
Istituto regionale Friuli	5	—
Istituto regionale Veneto	—	13
Istituto regionale Marche	3	—
Istituto regionale Liguria	—	5
Istituto regionale Emilia e Rom. . .	—	6
Istituto regionale Umbro	—	3
Istituto regionale Lazio	—	7
Totale . . .	11	36

La differenza dello 0,72 % tra il costo effettivo della emissione obbligazionaria e il tasso di interesse del 6,50 % dei mutui farà carico sui ricavi dell'esercizio del Mediocredito centrale. Limitatamente alle operazioni previste per l'importo complessivo di 47 miliardi gli oneri a carico dell'istituto risultano pari a 1,8 miliardi di lire, ripartiti nel prossimo quinquennio in questo modo (miliardi di lire):

1968	1969	1970	1971	1972 e anni seguenti	Totale
0,3	0,3	0,2	0,2	0,8	1,8

CONCLUSIONI E RICHIESTE FINALI

Le esigenze finanziarie, fatte presenti nel precedente piano previsionale di intervento, indicavano in 25 miliardi gli stanziamenti occorrenti al Mediocredito centrale nel quinquennio 1967-1971 per poter fare fronte agli impegni assunti nel 1967 e nei precedenti esercizi. Le richieste erano al netto della partecipazione diretta del Mediocredito centrale al pagamento dei contributi nella misura di 2,5 miliardi annui; quindi di 12,5 miliardi nei cinque anni considerati. Questa partecipazione era posta a carico, com'è noto, del conto economico dell'istituto.

Gli stanziamenti richiesti, nel precedente piano previsionale relativamente al fabbisogno del solo quinquennio 1967-1971, erano (miliardi di lire):

1967	1968	1969	1970	1971	Totale
2,4	7 -	7,6	5,5	2,7	25,2

* * *

I contributi per impegni già assunti a tutto il 1967, da erogare nel quinquennio 1967-1971 e negli anni seguenti, avendo i finanziamenti all'esportazione una durata superiore ai cinque anni, risultano:

1967	1968	1969	1970	1971 e anni seguenti	Totale
3,2	5,8	7,6	8,3	21,6	46,5

I nuovi impegni per finanziamenti alle medie e piccole imprese e all'esportazione che il Mediocredito centrale prevede di accogliere nel corso del 1968 comporteranno inoltre, un onere aggiuntivo di 21,7 miliardi, come segue:

1968	1969	1970	1971	1972 e anni seguenti	Totale
0,6	2 -	3,7	4,4	11 -	21,7

* * *

Nel complesso i contributi da coprire con stanziamenti nel bilancio dello Stato, già diminuiti di quelli che il Mediocredito erogherà direttamente, nella misura annua di 2,5 miliardi, risultano i seguenti:

(miliardi di lire)

	1967	1968	1969	1970	1971	1972 e anni seguenti	Totale
Contributi per impegni al 31 dicembre 1967 al netto di quelli a carico del Mediocredito centrale	0,7	3,3	5,1	5,8	4,9	4,2	24 -
Contributi per impegni da assumere nel 1968	—	0,6	2 -	3,7	4,4	11 -	21,7
Totale stanziamenti di bilancio occorrenti	0,7	3,9	7,1	9,5	9,3	15,2	45,7

In totale, quindi, lo stanziamento nel bilancio dello Stato per contributi agli interessi dovrebbe ammontare a circa 45 miliardi per operazioni già impegnate e per le operazioni che si prevede di impegnare nel 1968.

Inoltre, sebbene l'istituto abbia ridotto al 26 % del credito capitale il proprio rifinanziamento a favore del settore esportazione, il saldo nelle disponibilità finanziarie, di seguito indicato, presenta *a partire dal* 1969 un disavanzo crescente.

(miliardi di lire)

1968	1969	1970	1971	1972
+ 14	— 40	— 75	— 78	— 64

La copertura di questo fabbisogno dovrebbe avvenire mediante integrazione del fondo di dotazione; pertanto, questa copertura pone la necessità di nuovi stanziamenti nel bilancio dello Stato che potrebbero essere di 40 miliardi per il 1969 e di altri 40 miliardi per il 1970.

Il ricorso a nuove anticipazioni sul fondo autonomo, previsto dall'art. 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, potrebbe contribuire alle esigenze suddette soltanto in misura modesta. La provvista di mezzi finanziari mediante l'emissione di obbligazioni offrirebbe all'istituto mezzi a costo di mercato che non gli possono consentire di effettuare finanziamenti al saggio ufficiale dello sconto.

* * *

Come si è ripetuto, i mutui speciali agevolati al tasso del 5,50 % annuo, concessi agli istituti regionali per le operazioni a favore delle imprese danneggiate ai sensi della legge n. 1142, sono finanziati dal Mediocredito centrale mediante l'emissione di obbligazioni. Ciò comporta un onere annuo di circa l'1,72 % sullo importo dei mutui in essere. Nell'insieme questo onere è stimato come segue (miliardi di lire):

1968	1969	1970	1971	1972 e anni seguenti	Totale
1,6	1,6	1,4	1,2	2,2	8 -

L'importo di 8 miliardi, potrà essere posto a carico dello apposito fondo contributi, previsto dall'articolo 31 della legge n. 1142, che risulta avere una disponibilità eccedente di 9 miliardi circa rispetto agli impegni assunti o che si prevede ancora di assumere. L'istituto chiede, pertanto, al riguardo, debita autorizzazione a codesto comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

* * *

I mutui ordinari al 6,50 % concessi agli istituti regionali comportano un onere dello 0,72 % annuo pari alla differenza tra il costo del 7,22 % delle obbligazioni e il tasso del 6,50 % al quale sono concessi. Questo onere potrà essere assunto interamente dal Mediocredito centrale, nella misura indicata, senza dare luogo a maggiori richieste per stanziamenti del bilancio dello Stato (miliardi di lire):

1968	1969	1970	1971	1972 e anni seguenti	Totale
0,3	0,3	0,2	0,2	0,8	1,8

* * *

In conclusione gli impegni già assunti dal Mediocredito centrale e gli impegni che in questo documento si prevede verrà ad assumere, comportano:

1) l'attribuzione a carico del Mediocredito centrale di una contribuzione nel pagamento degli interessi nella misura di 2,5 miliardi all'anno;

2) lo stanziamento nel bilancio dello Stato della somma complessiva di 45 miliardi, a titolo di contribuzione al pagamento degli interessi, grosso modo ripartibile nei cinque esercizi a venire nel seguente modo:

(miliardi di lire)

1968	1969	1970	1971	1972	Totale
5	5	10	10	15	45

3) l'aumento del fondo di dotazione del Mediocredito centrale di 40 miliardi per il 1969 e di altri 40 miliardi per il 1970;

4) l'autorizzazione ad addebitare al Fondo per contributi agli interessi, di cui all'art. 31 della legge n. 1142, la differenza tra il tasso effettivo che il Mediocredito deve pagare sulle sue obbligazioni e quello del 5,50 % che è stato fissato per i mutui speciali destinati alle imprese danneggiate dalle alluvioni e dalle mareggiate.

Sarebbe, infine, necessario che venisse fissato un termine alla presentazione delle domande di finanziamento ai sensi della legge n. 1142.

MEDIOCREDITO CENTRALE — TAVOLA 1

Situazione degli impegni assunti per il 1967 per operazioni ordinarie di credito agevolato

(miliardi di lire)

A favore di:	Impegni residui al 1 gennaio 1967 (1)	Impegni assunti nel periodo gennaio-settembre 1967 (2)	Previsione impegni ottobre-dicembre 1967 (3)	Totale impegni assunti o previsti nell'esercizio (4) = (1 + 2 + 3)	Erogazioni nell'esercizio (—) (5)	Totale impegni a fine esercizio (6)	Variazioni (7) = (6 — 1)
a) Media e piccola industria	28,1	46,4	8,5	83 -	47 -	36 -	+ 7,9
b) Esportazione (*)	340,6	104,5	95,5	540,6	140,6	400 -	+ 59,4
Totale . . .	368,7	150,9	104 -	623,6	187,6	436 -	+ 67,3

(*) Gli impegni e le erogazioni del settore esportazione sono calcolati nell'ipotesi di un rifinanziamento diretto pari al 78 % del credito concesso.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 2

Previsioni sulle disponibilità e gli impegni a fine 1967

(miliardi di lire)

VOCI	Previsioni iniziali (a)	Consuntivo gennaio-settembre 1967 (b)	Previsioni ottobre-dicembre 1967 (c)	Totale annuo (d = b + c)	Differenza d — a
Mezzi operativi					
Fondi di dotazione	207,2	177,2	+ 30 -	207,2	—
Riserva non investita	2,2	2,5	—	2,5	+ 0,3
Mutuo prestito argentino . .	48 -	51 -	— 3 -	48 -	—
Mutuo surplus agricoli . .	1,8	1,8	—	1,8	—
Anticipazioni fondo autonomo	—	4,9	—	4,9	+ 4,9
	259,2	237,4	+ 27 -	264,4	+ 5,2
Consistenza finanziamenti al 1° gennaio . . .	—	—	184,4	—	—
Rientri anno 1967 (—)					
Media e piccola industria . .	33 -	21,7	8,5	30,2	— 2,8
Esportazione	40 -	27 -	13 -	40 -	—
Erogazioni anno 1967 (+)					
Media e piccola industria .	47 -	32,3	14,7	47 -	—
Esportazione	78 -	28 -	17 -	45 -	— 33 -
Impieghi	236,4	196 -	10,2	206,2	— 30,2
Disponibilità residue	22,8	41,4	16,8	58,2	+ 35,4

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 3

Previsione degli impegni per il 1968 per operazioni ordinarie di credito agevolato

(miliardi di lire)

A favore di:	Impegni dei precedenti esercizi residui all'1 gennaio 1968	Impegni previsti nell'esercizio 1968	Totale impegni assunti o previsti nell'esercizio	Erogazioni nell'esercizio (—)	Totale degli impegni a fine esercizio	Variazioni consistenza impegni 1968 rispetto al 1967
a) *Media e piccola industria:*						
Legge n. 949	30 -	50 -	80 -	43,2	36,8	+ 6,8
Legge n. 623	5 -	—	5 -	5 -	—	— 5 -
Legge n. 1016	0,9	1,55	2,4	1,4	1 -	+ 0,1
Legge n. 431	0,1	—	0,6	0,4	0,2	+ 0,1
Totale . . .	36 -	52 -	88 -	50 -	38 -	+ 2 -
b) *Esportazione*						
Legge n. 635 e Legge n. 131 (1)	400 - (2)	275 -	675 -	162 -	513 -	+ 113 -
Totale . . .	436 -	327 -	763 -	212 -	551 -	+ 115 -

(1) Le erogazioni, sebbene avvengano al 26 % del credito capitale, sono state stimate al 78 %, in modo da renderle omogenee e con le valutazioni degli impegni.

(2) Sono comprese le operazioni quadro e quelle da finanziarsi, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 635 e dell'art. 8 della legge n. 131, per un importo di 107,1 miliardi.

TAVOLA 4

MEDIOCREDITO CENTRALE

Previsione di erogazioni per finanziamenti a favore delle esportazioni per impegni assunti entro il 1968 in diverse ipotesi di finanziamento.

(miliardi di lire)

Misura del rifinanziamento	1968	1969	1970	1971	1972	Totale
26 %	54	79	63	25	4	225
52 %	108	158	126	50	8	450
78 %	162	237	189	75	12	675

TAVOLA 5

MEDIOCREDITO CENTRALE

Previsione di disponibilità e impieghi per l'anno 1968

(miliardi di lire)

1. - *Mezzi operativi*		
disponibili a fine 1967	264,4	
diminuzione nel 1968	— 2,6 (1)	
	261,8	
2. - *Finanziamenti in essere a fine* 1967	206,2	
di cui:		
medie e piccole industrie		118,4
esportazione		87,8
3. - *Erogazioni* (+)	104 —	
di cui:		
medie e piccole industrie		50 —
esportazione		54 — (2)
4. - *Rientri* (—)	62,8	
di cui:		
medie e piccole industrie		28 —
esportazione		34,8
5. - *Impieghi in essere a fine* 1968	247,4	
di cui:		
medie e piccole industrie		140,4
esportazione		107 —
6. - *Disponibilità residue*	14,4	

(1) Il dato di 2,6 miliardi è la risultante dell'aumento previsto di 0,4 miliardi del fondo di dotazione e della diminuzione di 3 miliardi nei mezzi propri per il pagamento della rata annuale del mutuo sul prestito argentino.

(2) Intervento nella misura del 26 % del credito capitale dilazionato.

TAVOLA 6

MEDIOCREDITO CENTRALE

Operazioni ordinarie di credito agevolato. Previsione di erogazioni e disponibilità residue dell'istituto nel quinquennio 1968-1972 nell'ipotesi di rifinanziamento della esportazione nella misura del 26 %.

(miliardi di lire)

VOCI	1968	1969	1970	1971	1972
1. Disponibilità dell'anno (1)	55,6 (2)	10,8 (3)	-43,9 (3)	-79,2 (3)	-82,8 (3)
2. Mezzi occorrenti per il settore interno (—) (4)	22 —	10 —	10 —	12 —	12 —
3. Saldo disponibilità per rifinanziamenti all'esportazione (1 — 2)	33,6	0,8	-53,9	-91,2	-94,8
4. Rientri del settore esportazione (+)	34,8	38,3	41,7	38,4	34,9
5. Erogazioni del settore esportazione (—)	54 —	79 —	63 —	25 —	4 —
6. Disponibilità residue a fine esercizio (3 + 4 — 5)	14,4	-39,9	-75,2	-77,8	-63,9

(1) Le disponibilità dell'anno sono calcolate in base al saldo tra rientri ed erogazioni dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni intervenute nel fondo di dotazione o nell'insieme dei mezzi operativi.

(2) Le disponibilità iniziali per il 1968 provengono dal saldo nelle disponibilità a fine 1967 riportato nella tavola 2, diminuito della rata del mutuo sul prestito argentino per 3 miliardi circa.

(3) In ciascun anno le disponibilità diminuiscono di 4 miliardi circa per il pagamento della rata del mutuo sul prestito argentino.

(4) I mezzi occorrenti per il 1968 sono dati dal saldo tra erogazioni (+) e rientri (—) riportato nella tavola 5; per il 1969 e oltre i mezzi occorrenti sono stati calcolati di importo pari a quello occorrente per consentire un incremento netto negli impieghi del settore del 7 % annuo (nuove erogazioni meno rientri).

TAVOLA 7

MEDIOCREDITO CENTRALE

Previsione di erogazioni per contributi agli interessi da corrispondere per operazioni ordinarie di credito agevolato.

(miliardi di lire)

	1967	1968	1969	1970	1971 e anni successivi	1972 e anni successivi	Totale
1. Contributi su operazioni a favore della piccola e media industria per impegni assunti *al 31 dicembre* 1967	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	—	2,7
2. Contributi su operazioni all'esportazione per impegni assunti *al* 31 *dicembre* 1967	2,5	5,3	7,1	7,8	21,1	—	43,8
3. *Totale contributi per operazioni a tutto il* 1967	3,2	5,8	7,6	8,3	21,6	—	46,5
4. Contributi su operazioni a favore della piccola e media industria per impegni assunti *nel* 1968	—	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,5
5. Contributi su operazioni all'esportazione per impegni da assumere *nel* 1968	—	0,5	1,9	3,6	4,3	10,9	21,2
6. *Totale contributi per operazioni accolte nel solo esercizio* 1968	—	0,6	2 —	3,7	4,4	11 —	21,7
7. Totale complessivo	3,2	6,4	9,6	12 —	26 —	11 —	68,2

(8535)

DECRETO MINISTERIALE 6 settembre 1968.

Autorizzazione alla società « The Century Insurance Company Limited », con sede legale in Edimburgo (Inghilterra) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, ad esercitare le assicurazioni e la riassicurazione contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « The Century Insurance Company Limited », con sede legale in Edimburgo (Inghilterra) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami;

Vista la circolare n. 145 del 7 gennaio 1960, concernente i criteri e le modalità di esercizio da seguire nella gestione tecnico-amministrativo dei rami credito e cauzioni e le rispettive categorie in cui sono raggruppati i rischi relativi;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società « The Century Insurance Company Limited », con sede legale in Edimburgo (Inghilterra) e rappresentanza generale per l'Italia in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cauzioni, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Roma, addì 6 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(8538)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.

Autorizzazione alla società per azioni « Compagnia centrale di assicurazioni », con sede in Bologna, ad esercitare le assicurazioni contro i danni.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Compagnia centrale di assicurazioni », con sede in Bologna, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli e responsabilità civile terzi, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri specificati rami danni;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni « Compagnia centrale di assicurazioni », con sede in Bologna, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, cristalli.

Roma, addì 9 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(8621)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.

Autorizzazione alla società per azioni « Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: cauzioni, malattie.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni « Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: aeronautica, automobili, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi e vetri, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo ad altri rami danni;

Vista la circolare n. 145 del 7 gennaio 1960, concernente i criteri e le modalità di esercizio da seguire nella gestione tecnico-amministrativa dei rami credito e cauzioni e le rispettive categorie in cui sono raggruppati i rischi relativi;

Viste le tariffe, le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La società per azioni « Società internazionale di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Roma, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: cauzioni, malattie.

Roma, addì 9 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(8622)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1968.
Autorizzazione alla « Compagnia Lombarda di Assicurazione - Società per azioni di assicurazioni », con sede in Milano, ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « aeronautica ».

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della « Compagnia Lombarda di Assicurazione - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano, già autorizzata ad esercitare le assicurazioni nei rami: automobili, cauzioni, cristalli, grandine (per la sola riassicurazione), incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « aeronautica »;

Viste le tariffe. le condizioni generali di polizza ed in particolare le condizioni di esercizio cui l'impresa intende attenersi, come risultano dalla documentazione presentata a corredo della predetta domanda;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private;

Decreta:

La « Compagnia Lombarda di Assicurazioni - Società per azioni di assicurazioni e riassicurazioni », con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nel ramo « aeronautica ».

Roma, addì 9 settembre 1968

(8777) *Il Ministro*: ANDREOTTI

DECRETO MINISTERIALE 10 settembre 1968.
Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto n. 584 del 7 dicembre 1963, con il quale l'amministrazione provinciale di Pescara ha deliberato di classificare tra le strade provinciali il tratto « dal km. 33+000 della strada provinciale Scafa-Santa Eufemia-bivio San Leonardo alle pendici della Majella », di km. 5+200 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 990 del 20 luglio 1965, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici espresse il parere che prima di decidere sulla provincializzazione, o meno, della strada in oggetto, dovevano fornirsi maggiori chiarimenti in relazione ai requisiti richiesti dall'art. 4, comma *b*) e *d*) della legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Vista la nota 20 gennaio 1968, n. 572, con la quale l'ispettorato agrario compartimentale di Pescara ha fatto presente che la strada in argomento è utile per la valorizzazione agricola della zona;

Visto il voto n. 335 del 12 marzo 1968, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dallo art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 settembre 1968

(8623) *Il Ministro*: NATALI

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 31 agosto 1968.
Proroga della gestione commissariale del comune di Altopascio.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 30 aprile 1968, fu sciolto il consiglio comunale di Altopascio e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dott. Mario Buonifacio, direttore di ragioneria di 2ª classe, in servizio presso la prefettura di Lucca.

Alla scadenza del periodo di tre mesi, di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, la situazione è però tale da richiedere la proroga dell'amministrazione straordinaria.

Infatti, il commissario ha tuttora in corso di trattazione importanti provvedimenti, concernenti la sistemazione dei servizi comunali, l'edilizia scolastica, le strade comunali, gli impianti sportivi ed il piano di riorganizzazione dei servizi di nettezza urbana.

Per i motivi suesposti, con decreto prefettizio di pari data, si è provveduto alla proroga della cennata gestione, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Lucca, addì 31 agosto 1968

Il prefetto: PONZANO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 30 aprile 1968, con il quale venne sciolto il consiglio comunale di Altopascio e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune il dottor Mario Buonifacio, direttore di ragioneria di 2ª classe;

Ritenuta la necessità di dover disporre la proroga della gestione commissariale a norma del secondo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, per i motivi esposti nella relazione allegata al presente decreto e del quale fa parte integrante;

Visti l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839 e l'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale del comune di Altopascio, affidata al dott. Mario Buonifacio, direttore di ragioneria di 2ª classe, è prorogata ai sensi di legge.

Lucca, addì 31 agosto 1968

Il prefetto: PONZANO

(8614)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale del Freisa di Chieri » società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Chieri.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 settembre 1968 è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Cantina sociale del Freisa di Chieri » società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Chieri (Torino), composto dai signori:

Carrera Domenico, presidente;

Rossotto Giuseppe e Savasta avv. Fiore Simonello, membri.

(8603)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica del liceo ginnasio statale « B. Marzolla » di Brindisi, ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Brindisi numero 6196/2 del 13 marzo 1967, il preside del liceo ginnasio statale di Brindisi, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della cassa scolastica dell'istituto, è stato autorizzato ad accettare da enti scolastici e privati cittadini la somma di L. 2.287.000 per l'istituzione di un premio di studio intitolato « Provveditore Luigi Gentile ».

(8741)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Termini Imerese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Termini Imerese (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 221.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8750)

Autorizzazione al comune di Cerzeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1968, il comune di Cerzeto (Cosenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 45.720.793, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8815)

Autorizzazione al comune di Belpasso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1968, il comune di Belpasso (Catania) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.022.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8816)

Autorizzazione al comune di Frassinelle Polesine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Frassinelle Polesine (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.945.374, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8798)

Autorizzazione al comune di Ficarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Ficarolo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.438.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8796)

Autorizzazione al comune di Gaiba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Gaiba (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.366.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8797)

Autorizzazione al comune di Canepina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Canepina (Viterbo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.465.065, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8800)

Autorizzazione al comune di Borgo San Lorenzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Borgo San Lorenzo (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 77.471.865, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8803)

Autorizzazione al comune di Signa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Signa (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.431.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8804)

Autorizzazione al comune di Castelfiorentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Castelfiorentino (Firenze) viene autorizzato ad asumere un mutuo di L. 59.338.970, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8805)

Autorizzazione al comune di Messina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Messina viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.922.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8749)

Autorizzazione al comune di Bastia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 9 settembre 1968, il comune di Bastia (Perugia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 87.775.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8714)

Autorizzazione al comune di Capraia e Limite ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Capraia e Limite (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 54.307.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8806)

Autorizzazione al comune di Vaiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Vaiano (Firenze) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.695.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8807)

Autorizzazione al comune di Allumiere ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Allumiere (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.188.128, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8808)

Autorizzazione al comune di Rocca Priora ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Rocca Priora (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.361.108, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8809)

Autorizzazione al comune di Segni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Segni (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 35.957.492, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8810)

Autorizzazione al comune di Castelnuovo Bariano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Castelnuovo Bariano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 33.424.737, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8813)

Autorizzazione al comune di Subiaco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Subiaco (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.314.102, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8811)

Autorizzazione al comune di Zagarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Zagarolo (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.314.171, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8812)

Autorizzazione al comune di Crespino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Crespino (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 21.392.732, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8814)

Autorizzazione al comune di Ausonia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Ausonia (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8799)

Autorizzazione al comune di San Severino Marche ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968.

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di San Severino Marche (Macerata) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 29.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8801)

Autorizzazione al comune di Roccasecca ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 10 settembre 1968, il comune di Roccasecca (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 8.036.307, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(8802)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento della zona di divieto di caccia e uccellagione in comune di Osimo

Con decreto ministeriale 11 settembre 1968, il divieto di caccia e uccellagione disposto con il decreto ministeriale 20 gennaio 1968 sui fondi siti in comune di Osimo (Ancona), della superficie di ha. 680, viene ampliato su altri fondi adiacenti della superficie di ha. 30 siti del pari in comune di Osimo, zona nord (Ancona). La superficie complessiva risultante è di ha. 710 e resta così delimitata:

Est: lungo la strada dell'osteriola che congiunge la provinciale Val Musone con la provinciale Chiaravallese;

Ovest: lungo la strada statale Settempedana e la strada Linguetta (così denominata) fino alla provinciale Val Musone;

Sud: con la provinciale Val Musone;

Nord: sul senso di percorrenza S. Paterniano-Osimo con la provinciale Chiaravallese fino alla deviazione della strada campestre di Follonica-strada Chiaravallese, parte piccolissima della strada Gattuccio fino alla collina Bellucci, da qui per la strada campestre fino alla strada statale Settempedana.

(8759)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione del piano di zona del comune di Somma Lombardo

Con decreto ministeriale in data 11 settembre 1968, n. 543, è stato approvato il piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare nel territorio del comune di Somma Lombardo (Varese).

Copia di tale decreto sarà depositata a libera visione del pubblico nella segreteria del predetto comune.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia, nella forma delle citazioni, ai proprietari interessati, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 18 aprile 1962, n. 167.

(8778)

Approvazione della IV variante al piano di ricostruzione di Grottaferrata

Con decreto ministeriale 10 settembre 1968, n. 2900, è stata approvata, con talune prescrizioni di cui alle premesse del decreto medesimo, la IV variante al piano di ricostruzione di Grottaferrata, relativa all'ubicazione dell'edificio della scuola media statale, vistata in una planimetria in scala 1:1000.

(8631)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 182

Corso dei cambi del 20 settembre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,52	621,50	621,55	621,605	621,55	621,52	621,60	621,605	621,52	621,60
$ Can.	579,15	579 —	579 —	579,30	578,75	579,15	579,30	579,30	579,15	579,20
Fr. Sv.	144,62	144,65	144,64	144,67	144,60	144,63	144,68	144,67	144,62	144,68
Kr D.	82,85	82,80	82,92	82,87	82,60	82,85	82,88	82,87	82,85	82,85
Kr N.	87,01	87,01	87,02	87,015	87 —	87,05	87,025	87,015	87,01	87 —
Kr Sv.	120,43	120,43	120,45	120,44	120,50	120,40	120,455	120,44	120,43	120,45
Fol.	171,12	171,05	171,14	171,025	171,10	171,14	171,06	171,025	171,12	171,05
Fr. B.	12,38	12,401	12,40	12,3990	12,385	12,38	12,40	12,3990	12,38	12,40
Franco francese	124,96	124,96	124,94	124,98	124,90	124,95	124,96	124,98	124,96	124,97
Lst.	1484,85	1484,64	1484,50	1485,10	1484,25	1484,85	1484,85	1485,10	1484,85	1484,90
Dm. occ.	156,46	156,45	156,49	156,475	156,50	156,48	156,465	156,475	156,46	156,47
Scell. Austr.	24,05	24,05	24,07	24,065	24 —	24,05	24,0525	24,065	24,05	24,05
Escudo Port.	21,74	21,71	21,70	21,7075	21,70	21,70	21,70	21,7075	21,70	21,70
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,92	8,9260	8,90	8,92	8,93	8,9260	8,92	8,92

Media dei titoli del 20 settembre 1968

Rendita 5 % 1935	110,75
Redimibile 3,50 % 1934	100,825
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	97,75
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	96,675
Id. 5 % (Città di Trieste)	96,775
Id. 5 % (Beni Esteri)	95,90
Id. 5,50 % (Edilizia scolastica)	99,875
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	98,55
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,125
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1970)	100,05
» 5 % (» 1° gennaio 1971)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1973)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1974)	100 —
» 5 % (» 1° aprile 1975)	100 —
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 settembre 1968

1 Dollaro USA	621,602
1 Dollaro canadese	579,30
1 Franco svizzero	144,675
1 Corona danese	82,875
1 Corona norvegese	87,02
1 Corona svedese	120,447
1 Fiorino olandese	171,402
1 Franco belga	12,399
1 Franco francese	124,97
1 Lira sterlina	1484,975
1 Marco germanico	156,47
1 Scellino austriaco	24,064
1 Escudo Port.	21,724
1 Peseta Sp.	8,928

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso pubblico, per titoli, a diciotto posti di operaio comune nella pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1963, con cui è stata fissata la pianta organica degli operai dell'Amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249.

Ritenuta la necessità di assumere, per le esigenze della suddetta amministrazione, diciotto operai comuni per adibirne:

cinque alle mansioni di operaio cameriere;
quattro alle mansioni di aiuto operaio muratore;
quattro alle mansioni di aiuto operaio pittore e verniciatore;
tre alle mansioni di aiuto operaio circuitista elettrico;
due alle mansioni di aiuto operaio radiomontatore;

Decreta:

Posti a concorso

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per titoli a:

cinque posti di operaio cameriere;
quattro posti di aiuto operaio muratore;
quattro posti di aiuto operaio pittore e verniciatore;
tre posti di aiuto operaio circuitista elettrico;
due posti di aiuto operaio radiomontatore;

nella categoria degli operai comuni della pianta organica degli operai permanenti dell'Amministrazione civile dell'interno.

Gli aspiranti debbono indicare nella domanda di ammissione al concorso, per quali tra i posti sopraindicati (di operaio cameriere, di aiuto operaio muratore, di aiuto operaio pittore e verniciatore, di aiuto operaio circuitista elettrico, di aiuto operaio radiomontatore) intendono concorrere.

Coloro che intendono concorrere per i posti di più mansioni tra quelle sopraindicate (ad esempio, coloro che intendono concorrere sia per i posti di aiuto operaio muratore che per quelli di aiuto operaio pittore e verniciatore) debbono presentare separate domande.

Requisiti per l'ammissione

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) avere compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare);

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore a 35.

Il limite massimo di età è elevato:

1) di cinque anni nei confronti:

a) di coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) dei partigiani combattenti o dei cittadini deportati o internati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) dei cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

d) dei profughi di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alle leggi 4 marzo 1952, n. 137, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319 (salvo il maggior limite di età, previsto per i profughi disoccupati al n. 6, lettera *f*, del presente articolo);

e) di coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra, coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse siano successivamente intervenuti amnistie, indulti o commutazioni;

2) di due anni per gli aspiranti, che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

3) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni del limite massimo di età di cui ai numeri 2) e 3) sono cumulabili tra di loro e con quelle previste da ogni altra disposizioni in vigore, purchè complessivamente non si superino i 40 anni;

4) a 40 anni nei confronti di coloro che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488, abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo intercorso tra il 5 settembre 1938 ed il 9 agosto 1944, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, fermo restando per i detti concorrenti il limite massimo di anni 40.

E' fatto salvo il maggior limite di età previsto al n. 6, lettera *e*), del presente articolo a favore dei cittadini perseguitati politici o razziali, che siano equiparati agli invalidi di guerra ai sensi dellart. 3 della legge 24 aprile 1967, n. 261.

5) a 45 anni nei confronti del personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, semprechè la cessazione del rapporto di impiego sia avvenuta non oltre cinque anni prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

6) a 55 anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione spettante, nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi di guerra, dei mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dei mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dei mutilati ed invalidi per servizio, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, dei mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato per eventi avvenuti fino al 31 dicembre 1954, e degli alto-atesini e delle persone residenti, prima del 1° gennaio 1940, nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, che, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da essi organizzate, abbiano riportato, per causa del servizio di guerra o attinente alla guerra, ferite o lesioni o contratta infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo e di sevizie.

Il beneficio di cui alla presente lettera spetta ai mutilati ed invalidi che, rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro e da sei a undici della tabella *B*, allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei mutilati ed invalidi del lavoro, di cui alle leggi 14 ottobre 1966, n. 651 e 2 aprile 1968, n. 482;

c) delle vedove e degli orfani dei caduti per causa di guerra o di servizio o del lavoro.

Agli orfani ed alle vedove sono equiparati i figli e la moglie di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o del lavoro.

d) dei mutilati ed invalidi civili, di cui alle leggi 5 ottobre 1962, n. 1539 e 2 aprile 1968, n. 482;

e) dei cittadini che siano titolari dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261;

f) dei profughi, di cui al n. 1, lettera *d*), del presente articolo, che siano disoccupati;

7) Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) dei dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

c) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) godimento dei diritti politici;

E) buona condotta morale e civile;

F) idoneità fisica al lavoro che comporta il posto per il quale l'aspirante concorre;

G) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Art. 3.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90, non possono, in ogni caso, essere ammessi a partecipare al concorso, coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del titolo I del libro II del codice penale, ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495 e 498 del codice penale, per delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 del codice penale e per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita, nonchè coloro che abbiano riportato una condanna passata in giudicato che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l'applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Non possono, altresì, essere ammessi a partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione.

Per difetto dei requisiti prescritti sarà disposta la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Presentazione delle domande di ammissione e dei titoli valutabili - Termini e modalità

Art. 4.

A) Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo ed indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, dovranno essere presentate o dovranno pervenire alla Prefettura della Provincia, in cui il candidato risiede, entro il termine perentorio di sessanta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Delle domande presentate a mano direttamente al predetto ufficio, dovrà essere rilasciata ricevuta.

I dipendenti dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alla prefettura le domande, nel termine suddetto, a mezzo degli uffici o degli stabilimenti presso i quali prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati, le cui domande saranno presentate o perverranno — per qualsiasi motivo — alle prefetture, dopo il prescritto termine.

Gli aspiranti, oltre quanto previsto nell'art. 1 del presente bando, debbono dichiarare nella domanda:

a) le proprie generalità;

b) la data ed il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il 35° anno, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) del precedente art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune, ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) le eventuali condanne riportate;

f) il titolo di studio con l'indicazione della scuola che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego o di lavoro;

i) l'indirizzo presso il quale devono essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo (va indicato anche il numero di codice postale);

l) la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata, oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento, presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

B) Gli aspiranti debbono produrre, unitamente alla domanda o, comunque, entro il termine perentorio fissato per la presentazione della stessa, i titoli valutabili di cui sono in possesso, indicati al successivo art. 5.

Titoli valutabili

Art. 5.

Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo art. 10 sono valutati i titoli appresso indicati:

1) titoli di servizi relativi a mansioni identiche a quelle del posto per il quale l'aspirante concorre;

2) titoli di servizi relativi a mansioni analoghe a quelle del posto per il quale l'aspirante concorre;

3) titoli di studio e, nell'ambito di questi, i voti riportati nelle singole materie;

4) titoli vari che possono, comunque, dimostrare una maggiore capacità per l'espletamento delle mansioni inerenti al posto per il quale l'aspirante concorre.

Qualora nei titoli di studio non siano indicati i voti riportati nelle singole materie, i candidati debbono presentare, entro il termine di cui all'art. 4, apposito certificato contenente le indicazioni suddette.

Commissione giudicatrice

Art. 6.

Con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* verrà costituita la commissione giudicatrice del concorso.

Tale commissione sarà composta nei modi previsti dall'art. 3, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Titoli di precedenza e di preferenza

Art. 7.

I candidati dichiarati idonei dovranno far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di dieci giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui riceveranno invito in tal senso, i documenti (indicati nel successivo art. 8), comprovanti il possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi — semprechè siano stati documentati entro i termini, di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Art. 8.

I documenti valevoli ad attestare i titoli di precedenza e preferenza, di cui al precedente art. 7, sono i seguenti:

1) operaio dello Stato: certificato dell'amministrazione che attesti la categoria di appartenenza;

2) insignito di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

3) mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra; decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra;

4) cittadino titolare dell'assegno di benemerenza, di cui all'art. 1 della legge 10 marzo 1955, n. 96, modificato con l'art. 1 della legge 24 aprile 1967, n. 261: certificato, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante il godimento del predetto assegno;

5) mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione della pensione, che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale, al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83, dell'8 aprile 1948);

6) mutilato o invalido del lavoro; certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza;

7) mutilato o invalido civile; certificato dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione della provincia di residenza attestante l'iscrizione nel ruolo e la categoria professionale, rilasciato a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539;

8) vedova per causa di guerra: certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive disposizioni. Coloro che sono equiparate alle vedove di guerra produrranno il documento previsto dal successivo n. 14, rilasciato a nome del marito;

9) orfano di guerra o di caduto per fatto di guerra ed equiparato: certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

10) vedova ed orfano di caduto per servizio: dichiarazione dell'amministrazione, presso cui il caduto prestava servizio. Coloro che sono equiparati alle vedove e gli orfani di caduti per servizio produrranno il documento di cui al successivo n. 15 rilasciato a nome del padre o del marito;

11) vedova ed orfano di caduto sul lavoro ed equiparato: certificato della sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

12) ferito in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

13) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

14) figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del padre, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, comprovante la iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione.

I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli, di cui sopra, dovranno produrre decreto di concessione di pensione di guerra ovvero mod. 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre, oppure un certificato del sindaco del comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti anche la categoria di pensione;

15) figlio di mutilato o invalido per servizio: decreto di concessione di pensione privilegiata che indichi la categoria di questa, o mod. 69-*ter* a nome del padre rilasciati dall'amministrazione di appartenenza dell'invalido;

16) figlio di mutilato o invalido del lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

17) madre o sorella vedova o nubile di caduto in guerra o per fatto di guerra o di caduto per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

18) madre o sorella vedova o nubile di caduto sul lavoro: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

19) ex combattente od assimilato:

a) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare numero 202860/0.6. dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati. Per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti o sminatori, sarà sufficiente il foglio matricolare rilasciato in conformità della circolare del 5 ottobre 1964, n. 1615/DM/104/OM del Ministero della difesa-Esercito Ufficio organizzazione e metodi;

b) per i cittadini che furono deportati o internati dal nemico: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia, nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione rilasciata dal prefetto, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117; per i profughi dall'Egitto, dall'Algeria e dagli altri Paesi africani di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, ed al primo e secondo comma dell'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319: attestazione rilasciata dalla autorità consolare; per i profughi dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: attestazione rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

20) ex dipendente o dipendente dell'Amminisrazione civile dell'interno: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato a qualunque titolo per non meno di un anno;

21) ex dipendente o dipendente di altra amministrazione dello Stato: certificato dell'amministrazione attestante il lodevole servizio prestato;

22) coniugato o vedovo con riguardo al numero dei figli: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmenae compilati comporta, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Formazione, approvazione, pubblicità delle graduatorie degli idonei e dei vincitori

Art. 9.

La commissione di cui al precedente art. 6 forma, secondo l'ordine di merito (tenuto conto, a parità di merito, delle preferenze di legge), la graduatoria dei concorrenti ai posti di operaio cameriere, la graduatoria dei concorrenti ai posti di aiuto operaio muratore, la graduatoria dei concorrenti ai posti di aiuto operaio pittore e verniciatore, la graduatoria dei concorrenti ai posti di aiuto operaio circuitista elettrico e la graduatoria dei concorrenti ai posti di aiuto operaio radiomontatore.

Le graduatorie di cui sopra sono approvate con decreto ministeriale.

Con lo stesso decreto ministeriale, tenuto conto delle riserve previste dalle vigenti disposizioni, vengono dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la nomina.

Art. 10.

Le graduatorie dei vincitori del concorso e quelle dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori

Art. 11.

I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie sono invitati a far pervenire al Ministero dell'interno Direzione generale degli affari generali e del personale, nel termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita, da cui risulti che l'aspirante, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al presente concorso, aveva compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 35°.

I concorrenti, i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari previsti nella lettera *B*) dell'art. 2 del presente decreto, devono produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza, a termini del precedente art. 7;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero — se non ha ancora compiuto il 21° anno di età — che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato del medico provinciale o di un medico militare ovvero dell'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al lavoro che comporta il posto per il quale l'aspirante ha concorso.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve essere specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica al lavoro di cui sopra.

I candidati, invalidi di guerra e civili di guerra, devono produrre il certificato dell'autorità sanitaria, di cui al combinato disposto dell'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176; identico certificato dovrà essere prodotto dai candidati, invalidi per servizio, giusta quanto previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi di guerra, civili di guerra e per servizio alla visita collegiale di controllo prevista dall'art. 7 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 7 della legge 24 febbraio 1953, n. 142.

I candidati mutilati e invalidi del lavoro devono produrre una dichiarazione di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado dell'invalidità, non può riuscire di pregiudizio alla salute e l'incolumità dei compagni di lavoro, a norma dell'art. 6 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

L'amministrazione si riserva di sottoporre i candidati invalidi sul lavoro alla visita di controllo di cui all'art. 7 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

I candidati invalidi civili, sono tenuti a presentare la dichiarazione della Commissione provinciale sanitaria di cui all'art. 5 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione si riserva, inoltre, di sottoporre i vincitori del concorso alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della idoneità fisica al lavoro che comporta il posto per il quale l'aspirante ha concorso;

f) titolo originale di studio o copia dello stesso, rilasciato ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

g) copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende.

Tale documento deve essere presentato dai candidati che siano dipendenti di ruolo di una delle amministrazioni dello Stato;

h) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato, ovvero certificato, debitamente vidimato, di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Tutti i suindicati documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

Art. 12.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè si faccia constare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui alle lettere b), c), d), e) e g) del precedente art. 11, devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al primo comma dell'articolo stesso.

I candidati, che dimostrino di essere dipendenti di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti, di cui alle lettere e), f) e g) del ricordato art. 11.

I concorrenti, che si trovino alle armi, possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere e) ed h) del precedente articolo, un certificato su carta da bollo, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a ricoprire il posto, al quale aspirano.

Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio e concernenti la medesima persona debbono essere contenute in un unico documento.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri.

Nomina dei vincitori ed assunzione in servizio

Art. 13.

L'amministrazione, accertato il possesso dei prescritti requisiti, provvede ad adottare il formale provvedimento di nomina in prova dei vincitori del concorso nella categoria degli operai comuni dell'Amministrazione civile dell'interno.

Tale provvedimento viene pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso nominati nelle categorie degli operai comuni dell'Amministrazione civile dell'interno spetterà il seguente trattamento economico mensile netto:

Paga	L. 61.493
Indennità integrativa speciale	» 19.190
Assegno integrativo mensile non pensionabile	» 2.872
	L. 83.555

oltre la 13ª mensilità, le eventuali quote di aggiunta di famiglia e le eventuali competenze accessorie previste per legge.

Coloro che non assumono, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnato, sono considerati decaduti dalla nomina.

Art. 15.

Il presente decreto è stato adottato, tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto con legge 2 aprile 1968, n. 482.

Il funzionario dirigente il Sevizio 3ª della divisione affari generali della Direzione generale degli affari generali e del personale, è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Roma, addì 27 luglio 1968

p. *Il Ministro*: SPASIANO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *agosto* 1968
Registro n. 25 *Interno, foglio n.* 86

(8211)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito, dei vincitori e degli idonei del concorso a quindici posti di aiuto operatore-fotografo in prova, nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi di Stato.

Si rende noto che il Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno n. 6 del 1°-30 giugno 1968, pubblica il decreto ministeriale 9 dicembre 1967, registrato alla Corte dei conti il 12 marzo 1968, registro n. 8 Interno, foglio n. 185, che approva la graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei del concorso a quindici posti di aiuto operatore-fotografo in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'amministrazione degli archivi di Stato, indetto con decreto ministeriale 2 febbraio 1966.

(8751)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso, per titoli, alla cattedra di incisione calcografica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento di storia della calcografia nell'Istituto d'arte di Urbino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 734; il decreto-legge luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852; il regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3123; il regio decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 214; il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2081, che dettano norme sui concorsi a posti direttivi e di insegnamento negli istituti di istruzione artistica;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli alla cattedra di incisione calcografica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento di storia della calcografia nell'Istituto d'arte di Urbino.

Art. 2.

I candidati devono possedere alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione, di cui al successivo art. 3, i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2) godimento dei diritti politici;
3) età non inferiore a 21 e non superiore a 40 anni. I casi previsti dalla legge per l'elevazione del limite massimo di età sono indicati nell'allegato *A*;
4) buona condotta;
5) idoneità fisica all'insegnamento, che il Ministero ha facoltà di accertare nei confronti del vincitore mediante visita sanitaria di controllo.

Non possono partecipare al concorso:

a) coloro che sono esclusi dall'elettorato attivo politico;
b) coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso la pubblica amministrazione;
c) coloro che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
d) coloro che nel triennio trascorso abbiano rinunciato alla nomina loro spettante quali vincitori di concorso a posto di insegnante in istituti di istruzione artistica della materia per la quale concorrono in base al presente decreto.

Art. 3.

La domanda di ammissione, su carta bollata per atti civili, va indirizzata al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - Roma e deve essere redatta in conformità dell'unito modello (allegato *B*).

La domanda va trasmessa esclusivamente per posta mediante lettera raccomandata, che non può superare, secondo le istruzioni postali, le dimensioni massime di cm. 45 per lato o, se a forma di rotolo, cm. 75 di lunghezza con cm. 10 di diametro; peso massimo kg. 2.

Alla domanda va unito un elenco dei titoli di merito allegati — titoli di studio, culturali, didattici, artistici ed ogni altro titolo che il candidato intenda produrre ai fini della valutazione ai sensi del successivo art. 4 — redatto in triplice copia, firmato dal candidato.

Qualora i titoli del terzo comma non trovino capienza nella raccomandata di cui al secondo comma del presente articolo, devono essere raccolti in un plico a parte con l'indicazione sull'involucro delle generalità del concorrente e degli estremi del concorso.

La domanda di ammissione, corredata dall'elenco dei titoli di merito e dai titoli stessi, deve pervenire nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*.

Non è ammesso riferimento a domumentazione presentata a qualunque altro ufficio, anche se appartenente al Ministero della pubblica istruzione, e nemmeno all'ufficio concorsi scuole medie, per altri eventuali concorsi.

Art. 4.

All'inizio dei lavori la commissione giudicatrice accerta che non vi siano rapporti di parentela o affinità entro il 4° grado dei membri fra di loro ovvero con i candidati. Accerta inoltre che fra membri e candidati non vi siano rapporti che creino obbligo di astensione ai sensi dell'art. 51 del codice di procedura civile.

Nel giudicare ciascun candidato la commissione deve elencarne i titoli di merito; valutare positivamente o negativamente i vari titoli dandone la motivazione; formulare un giudizio definitivo e motivato su ciascun candidato precisando se ha o non ha i requisiti per entrare nella terna di cui al successivo terzo comma e indicando la posizione comparativa di coloro che risultano forniti di detti requisiti.

La commissione quindi propone per la nomina in ordine di merito non più di tre candidati ritenuti idonei, formulando un nuovo e più particolareggiato giudizio su ciascuno di essi.

Lo commissione deve infine redigere una relazione contenente tutti i giudizi definitivi e quelli particolareggiati come sopra precisati

Ogni commissario può chiedere che nei verbali delle adunanze si faccia menzione dei motivi del suo giudizio e delle osservazioni da lui fatte sul giudizio della maggioranza. In caso di divergenza di parere la minoranza della commissione ha il diritto di ar risultare le proprie ragioni nella relazione della commissione ed anche di esporle al Ministro in separata relazione.

La commissione peraltro, prima di dare inizio all'esame dei titoli, può, disciplinando i propri poteri, prevedere la ripartizione dei punti fra i commissari nonchè il punteggio massimo per ciascuna specie di titolo e quello minimo necessario perchè si schiuda al candidato la possibilità di entrare in terna. La disciplina adottata deve essere dettagliatamente riportata nella relazione.

In ogni caso i titoli vanno esaminati secondo la logica ed equità, e la valutazione di ogni specie di titolo deve essere tale da non risultare determinante ai fini dell'eventualità dell'ingresso in terna; eventualità che invece deve conseguire dal possesso di titoli di varie specie.

Art. 5.

Il Ministero, riscontrata la regolarità degli atti del concorso, li approva sotto condizione dell'accertamento di cui al terzo comma del presente articolo.

Se per la determinazione della terna è necessario procedere allo spareggio di candidati classificatisi a pari merito si fa ricorso ai criteri indicati nell'allegato *C*. A tal fine il Ministero invita i candidati interessati, mediante lettera raccomandata, a documentare l'eventuale possesso dei requisiti di spareggio entro quindici giorni dalla ricezione della raccomandata.

La nomina viene disposta previo accertamento dei requisiti di ammissione all'impiego, secondo la documentazione che il vincitore è tenuto a produrre, attenendosi a quanto previsto dall'allegato *D*, nel termine di trenta giorni dalla ricezione di apposito invito raccomandato da parte del Ministero.

Art. 6.

La relazione della commissione giudicatrice viene pubblicata sul Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione è dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorrono i termini di impugnativa.

I titoli e i documenti prodotti dai candidati sono trattenuti dal Ministero per sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al comma precedente. Fatta eccezione per i vincitori e i ternati, gli altri candidati possono ritirare titoli e documenti anche prima della predetta scadenza se dichiarano di non avere eccezioni da sollevare in ordine alla regolarità del concorso.

Ai candidati che non provvedano a ritirarli direttamente, titoli e documenti sono restituiti gravati delle spese di spedizione. Il Ministero non risponde dei rischi inerenti alla spedizione.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 luglio 1968

Il Ministro: SCAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 agosto 1968
Registro n. 64, foglio n. 93

ALLEGATO A

Elevazione del limite massimo di età

Il limite di età di anni quaranta è elevato nelle seguenti misure:

a) di un periodo pari all'insegnamento quale supplente, incaricato, aiuto o assistente negli istituti statali di istruzione artistica o quale titolare in istituti della stessa natura aventi personalità giuridica propria a mantenuti da enti morali, ma in ogni caso per non più di cinque anni;

b) di cinque anni per i combattenti e categorie equiparate;

c) di due anni per i coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di ammissione e di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima. Tali elevazioni si cumulano con quelle previste dalle altre lettere purchè complessivamente non si superino i quarantacinque anni;

d) del periodo dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 per i candidati già colpiti da leggi razziali;

e) a quarantacinque anni per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni

penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione eventualmente spettante;

f) di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli e di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università od istituto di istruzione universitaria, rispettivamente nei confronti degli assistenti ordinari cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare e nei confronti degli assistenti volontari od incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare;

g) a cinquantacinque anni per gli invalidi militari o civili di guerra, per gli invalidi di servizio, per gli invalidi civili, per gli invalidi del lavoro, per le vedove e gli orfani di guerra, per le vedove e gli orfani dei caduti per causa di servizio, per le vedove e gli orfani dei caduti sul lavoro e per le categorie equiparate.

Non godono dell'elevazione gli invalidi ascritti alle categorie di pensione escluse dal beneficio ai sensi della legislazione vigente.

Si prescinde dal limite di età nei confronti dei seguenti candidati:

h) impiegati civili statali di ruolo;

i) sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato il 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

l) ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi suddetti.

N. B. — In considerazione della sua specialità il beneficio di cui alla lettera *a*) non soggiace al limite di quarantacinque anni previsto dalla lettera *c*) e dell'assorbimento previsto dalla lettera *e*).

ALLEGATO *B*

Modello della domanda di ammissione
(carta bollata per atti civili - L. 400)

Al Ministero della pubblica istruzione - Ufficio concorsi scuole medie - 00100 ROMA.

Il sottoscritto . . . . . . nato il . . . . a . (provincia . . .) chiede di essere ammesso al concorso per la cattedra di incisione calcografica, con la direzione del laboratorio e l'insegnamento di storia della calcografia nell'Istituto d'arte di Urbino, indetto con decreto ministeriale del . . . . .

Il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . .;

di possedere i requisiti dell'età stabiliti dal bando (1);

di non aver riportato condanne penali (2);

di avere nei riguardi degli obblighi militari la seguente posizione . . .;

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di inammissibilità previste dall'ultimo comma dell'art. 2 del bando.

Data . . . .

Firma . . . . (3)

Indirizzo . . . . (4)

---

(1) Nel caso che il candidato abbia più di anni quaranta, deve indicare il motivo di elevazione del limite di età, posseduto ai sensi dell'allegato *A*.

(2) Oppure specificare le eventuali condanne penali riportate nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(3) La firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del candidato. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente l'autenticazione del capo dell'ufficio o dell'istituto presso il quale prestano servizio.

(4) L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità se l'indirizzo è inesatto o non viene data tempestiva notizia di cambiamento del medesimo. Il candidato deve indicare il numero del codice di avviamento postale.

ALLEGATO *C*

Criteri di spareggio

Nei casi di parità di merito lo spareggio sarà attuato, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, come segue:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
4-*bis*) i mutilati e invalidi del lavoro;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio;
7-*bis*) gli orfani dei caduti sul lavoro;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
13-*bis*) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
14) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
15) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto, di guerra;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
16-*bis*) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
17) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattente;
18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
19) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
19-*bis*) i mutilati e invalidi civili.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato;

c) dall'età.

Ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 1852, ricorrendosi al criterio dell'età, viene data la preferenza al candidato più giovane.

ALLEGATO *D*

Documentazione dei requisiti di ammissione

Il possesso dei requisiti di ammissione è accertato dai seguenti documenti:

a) certificato generale del casellario giudiziale in carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

b) certificato su carta da bollo rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione.

Il certificato deve altresì indicare l'avvenuto accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'insegnamento o riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei colleghi di lavoro e degli alunni;

c) certicato di cittadinanza italiana su carta da bollo rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

d) estratto dell'atto di nascita (non certificato) su carta da bollo rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del comune di origine. Il candidato che abbia titolo per avvalersi delle elevazioni del limite massimo di età previste dall'allegato *A* deve produrre i relativi documenti;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo;

f) certificato di ottemperanza agli obblighi militari, rilasciato in bollo dalla competente autorità militare o civile.

I documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), devono essere di data non anteriore a tre mesi al momento della loro produzione.

Il candidato che sia già dipendente statale di ruolo deve produrre il solo documento di cui alla lettera *b*) nonchè una copia integrale in bollo dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.

(8208)

CORTE DEI CONTI

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto l'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 5 marzo 1968, con il quale è stato indetto il concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti;

Viste le lettere di designazione del primo presidente della Corte suprema di cassazione e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per titoli ed esami a venti posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto del 5 marzo 1968, è costituita come segue:

Presidente:

Campbell dott. Eugenio, presidente di sezione della Corte dei conti.

Membri:

Spremolla dott. Tommaso, vice procuratore generale della Corte dei conti;

Bagnoli dott. Urio, consigliere della Corte dei conti;

Speziale dott. Ermando, consigliere della Corte suprema di cassazione;

Ferrari prof. Giuseppe, ordinario di diritto costituzionale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Pisa.

Eserciterà le funzioni di segretario il referendario della Corte dei conti Bronzini dott. Cesare.

Spetta agli indicati componenti la commissione esaminatrice il compenso previsto dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 1° agosto 1968

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *settembre* 1968
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 68

(8866)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Potenza.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto di questo ufficio n. 1 del 2 gennaio 1967, con il quale venne indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1966;

Visto il decreto n. 3876 in data 3 luglio 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee al concorso suddetto;

Visto il decreto n. 3877 in data 3 luglio 1968, con il quale sono state dichiarate le vincitrici del concorso sopraindicato;

Considerato che l'ostetrica Rita Angela, vincitrice della condotta ostetrica del comune di Ripacandida ha rinunciato alla condotta ad essa assegnata;

Considerato, pertanto, che deve provvedersi all'assegnazione della condotta in questione;

Viste le domande delle concorrenti con le indicazioni delle sedi richieste in ordine di preferenza;

Considerato che l'ostetrica Scaraggi Leonarda, debitamente interpellata, ha dichiarato di accettare la condotta del comune di Ripacandida;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Scaraggi Leonarda è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica del comune di Ripacandida.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi e termini di legge.

Potenza, addì 4 settembre 1968

Il medico provinciale: SIGNORELLO

(8561)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI L'AQUILA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di L'Aquila

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 3257 del 26 agosto 1967 con i quali si è provveduto, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria generale ed all'assegnazione delle condotte mediche vacanti nella provincia de L'Aquila al 30 novembre 1964, di cui al bando n. 1907 del 28 maggio 1966;

Considerato che i sanitari, dottori Lattanzio Francescantonio, Fischioni Paolo, Rossi Severino, Cerutti Mario, Di Cesare Riccardo, Caione Fernando e Galeota Gaetano hanno espressamente rinunciato, ovvero sono stati dichiarati decaduti dalla nomina per le sedi alle quali erano stati assegnati;

Viste, pertanto, le dichiarazioni di opzione, accettazione e rinunzia degli altri concorrenti aventi diritto alla nomina, ai sensi dell'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli artt. 36 e 69 del vigente testo unico delle leggi sanitarie, nonchè l'art. 55 del citato regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 6, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori della sede a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Evandro Speranza: L'Aquila (frazione Coppito);
2) Antonio Marcelli: Pratola Peligna (2ª condotta);
3) Vincenzo Amiconi: Magliano dei Marsi (fraz. Rosciolo);
4) Pietro D'Alesio: Tagliacozzo (2ª condotta);
5) Tonyto Giovinazzi: Civitella Alfedena;
6) Giuseppe Vesi: Montereale (3ª condotta).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia de L'Aquila. Lo stesso verrà affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'ufficio del medico provinciale, a quello della prefettura ed a quello dei comuni interessati.

L'Aquila, addì 11 settembre 1968

Il medico provinciale: LANCETTA

(8787)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ALESSANDRIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Alessandria

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 3544 in data 18 giugno 1966, con il quale è stato indetto il pubblico concorso per posti a condotte mediche vacanti in provincia di Alessandria alla data del 30 novembre 1965;

Visto il proprio decreto n. 1437 in data 28 marzo 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati al concorso suddetto;

Viste le domande dei candidati con le indicazioni delle sedi richieste nell'ordine di preferenza;

Considerato che i vincitori delle condotte mediche di Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (consorzio); Pareto; Rosignano Monf.; hanno rinunziato alle condotte loro assegnate;

Ritenuto che deve procedersi alla assegnazione delle sedi stesse ai candidati che seguono in graduatoria, tenendo conto dell'ordine preferenziale indicato dai candidati nelle domande di ammissione al concorso;

Vista la legge 1° agosto 1921, n. 1312, modificata dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, relativa all'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei comuni e delle provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Decreta:

I seguenti candidati risultati idonei al concorso di cui in premessa, sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Nobile Migliore Nunzio: Rosignano Monf.;

2) Caggiula Antonio: Castelletto Merli-Odalengo Piccolo (consorzio);

3) Manfredi Bruno: Pareto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia, nel Bollettino atti ufficiali della prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura, dell'ufficio del medico provinciale e dei comuni interessati.

Alessandria, addì 10 settembre 1968

Il medico provinciale: SIRCANA

(8615)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI ANCONA

Costituzione della commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 325 del 15 febbraio 1968 con il quale è stato indetto pubblico concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia alla data del 30 settembre 1967;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso stesso;

Viste le designazioni pervenute dal Ministero della sanità, dalla prefettura di Ancona, dall'Ordine provinciale dei medici nonchè dai comuni interessati;

Visto il regolamento dei concorsi approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e le relative modifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1967 è così costituita:

Presidente:

Carlucci dott. Marcello, ispettore generale amministrativo in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Amodio dott. Gerardo, direttore di sezione dell'amministrazione civile dell'interno;

Tedeschi dott. Vincenzo, medico provinciale di Macerata;

Pellegrini prof. Mario, primario medico dell'Ospedale civile di Iesi;

Caucci prof. Manlio, primario chirurgo dell'Ospedale dei bambini « G. Salesi » di Ancona;

Paduano dott. Mario, medico condotto di Ancona.

Segretario:

Mastroianni dott. Domenico, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità, in servizio presso questo ufficio.

La commissione esaminatrice inizierà i propri lavori non prima che sia trascorso un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà sede presso questo ufficio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo di questo ufficio ed all'albo pretorio della prefettura e dei comuni interessati.

Ancona, addì 6 settembre 1968

Il medico provinciale: CAPPUCCILLI

(8788)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.